

COMUNE DI SAN DIDERO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **quattro**, del mese di **aprile**, alle ore **17** e minuti **15**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BELLONE LOREDANA	SINDACO	X	
LAMPO SERGIO	VICESINDACO	X	
TOMASSONE JESSICA	ASSESSORE		X
Totale		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **ZOLA DR. LUIGI**.

Il/La Signor/a **BELLONE LOREDANA** nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che differisce al 31/03/2016 il termine per la deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ed il successivo Decreto del 01/03/2016 per cui il termine viene ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede "istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;

Rilevata pertanto, da quanto precede, l'esclusiva competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote dei tributi locali;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 che così recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata in toto la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Dato atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale), composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti) – il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato dal Piano Finanziario approvato e trasmesso dal gestore del servizio, deve essere coperto nella misura del 100% dai proventi del relativo tributo, determinato per le categorie domestiche sia in base ai metri quadrati calpestabili che in base agli occupanti, per le non domestiche sulla base dei metri quadrati e in base alla tipologia di rifiuti prodotto;
- TASI (tassa sui servizi indivisibili) – con un'aliquota base dell'1 per mille sulla base imponibile dell'IMU a fronte della copertura del costo dei servizi indivisibili del Comune;
- IMU (Imposta municipale propria) – conferma a regime dell'imposta;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006;

Dato altresì atto che il comma 26 della Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Supplemento Ordinario n. 70, disponendo che per l'anno 2016 è sospeso il potere delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato di fatto impone il divieto per gli enti territoriali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 2013 per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Considerato che la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 introduce una nuova ipotesi di comodato d'uso che non rientra nei casi di assimilazione ma di agevolazione tributaria. L'agevolazione non sarà concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune ma è prevista in modo esplicito dalla Legge, sussistendone le condizioni.

Per ottenere la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, la disposizione prevede che debbano sussistere una serie di condizioni, in particolare:

- Il contratto deve essere registrato

- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché, dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/10.

Per ottenere l'agevolazione il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dovrà essere presentato, per il 2016, entro il 30 giugno 2017;

Evidenziato che La legge di stabilità 2016 apporta significative novità anche in materia di TASI per cui relativamente all'abitazione principale, le disposizioni introdotte con la suddetta Legge intendono eliminare l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

Dato atto che per quanto riportato nei paragrafi che precedono per l'anno 2016 si devono riconfermare le aliquote stabilite per il precedente anno pertanto per quanto riguarda:

1. IMPOSTE:

- I.M.U.:** viene proposta al Consiglio la conferma dell'aliquota ordinaria stabilita per il 2015 (tabella allegata):
 - Sulla prima casa del **4 per mille** e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, detrazione di € 200,00;
 - Aliquota ordinaria **8,6 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale, compresi gli immobili di categoria catastale "D" per cui vige la separazione del versamento a favore dello Stato fino alla concorrenza dell'aliquota 7,6 per mille e a favore del Comune per la parte eccedente pari pertanto all'1,00 per mille;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti poiché comune in zona montana ISTAT.
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':** proposto il mantenimento delle tariffe già in vigore per il precedente anno (tabella allegata);
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** proposto la conferma dell'aliquota del precedente anno al valore di 0,50 punti percentuali (tabella allegata);

2. TASSE:

- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:** proposto il mantenimento delle tariffe già in vigore per il precedente anno (tabella allegata);
- TARI – tassa sui rifiuti** – le tariffe proposte dovranno coprire tutto il Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio e approvato dal CADOS e saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

3. TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE:

- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** proposto il mantenimento delle tariffe in già in vigore nel precedente anno;
- TASI – tassa sui servizi indivisibili** – proposta al Consiglio la conferma delle aliquote del precedente anno; dell'1,50 per mille sulla base imponibile dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, l'aliquota dell'1,00 per mille sulla base imponibile dell'IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, come sopra definiti, immobili categoria D e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale – **relativamente all'abitazione**

principale l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso");

Considerata la particolare situazione economico/lavorativa nazionale e locale, valutate le aliquote base stabilite dallo Stato;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 3 comma 1, lettera B, D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato attività di collaborazione e consulenza giuridico amministrativa così come previsto dalla normativa vigente;

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di riconfermare per l'anno 2016 le tariffe già stabilite per il precedente anno per le imposte, le tasse di competenza comunale come segue:

- 1) **I.M.U.:** proposta al Consiglio la riconferma dell'aliquota ordinaria pertanto:
 - Sulla prima casa del **4 per mille** e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, detrazione di € 200,00;
 - Aliquota ordinaria **8,6 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale, compresi gli immobili di categoria catastale "D" per cui vige la separazione del versamento a favore dello Stato fino alla concorrenza dell'aliquota 7,6 per mille e a favore del Comune per la parte eccedente pari pertanto all'1,00 per mille;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti poiché comune in zona montana ISTAT.
- 2) **Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle affissioni** proposto il mantenimento delle tariffe già in vigore nel precedente anno (tabella allegata);
- 3) **Addizionale Comunale IRPEF** proposto la riconferma dell'aliquota al valore di 0,50 punti percentuali (tabella allegata);
- 4) **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche** proposto il mantenimento delle tariffe già in vigore per il precedente anno (tabella allegata);
- 5) **Tassa sui rifiuti – TARI** – le tariffe dovranno coprire il Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio e approvato dal CADOS e saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- 6) **Tassa sui servizi indivisibili – TASI** – proposta al Consiglio la riconferma delle aliquote del precedente anno: dell'1,50 per mille sulla base imponibile dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, l'aliquota dell'1,00 per mille sulla base imponibile dell'IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, come sopra definiti, immobili categoria D e per le aree edificabili insistenti sul territorio comunale – **relativamente all'abitazione principale l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale**

sia del possessore nonché “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “abitazioni di lusso”);

- 7) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda ai rispettivi regolamenti tra cui Regolamento IUC;
- 8) **di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 9) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BELLONE LOREDANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA DR. LUIGI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ZOLA DR. LUIGI)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 7/04/2016

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ZOLA DR. LUIGI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ZOLA DR. LUIGI)
